

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

**redatto ai sensi dell'articolo 42-bis c.c.
nonché dell'articolo 2501-ter c.c.**

In Matera ala via Annibale Maria di Francia n°32/B, è presente:

- **Il Consiglio di Amministrazione dell' "ENTE SCUOLA EDILE", con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n°3/l, codice fiscale: 96036850764**

In Matera ala via Annibale Maria di Francia n°32/B, è presente:

- **Il Consiglio di Amministrazione del "COMITATO T E C N I C O PARITETICO", con sede in Matera alla ala via Annibale Maria di Francia n°32/B codice fiscale: 993031520773.**

I quali Enti bilaterali sopra citati, nelle rispettive autonomie statutarie, costituiscono insieme alla "Edilcassa di Basilicata" il sistema bilaterale delle settore della costruzioni delle piccole e medie imprese edili operanti in regione Basilicata.

L'organo amministrativo di ciascuno dei sopra individuati enti, dotato dei poteri e della competenza esclusiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 42-bis c.c. e 2501-ter, comma 1, c.c., ha redatto, sottoscritto e depositato presso la sede sociale di ciascuna delle Associazioni, il presente progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter c.c..

L'organo amministrativo di ciascuno dei sopra individuati enti

PREMESSO CHE

- **è corrente in Potenza, l'ente, costituito ai sensi dell'art. 36 e ss. del codice civile, denominato "ENTE SCUOLA EDILE", con sede in con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n°3/l, codice fiscale: 96036850764, costituito con atto il 31/01/2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Matera 19/02/2002 al N° 497 mod. 3° Atti Privati, di cui sono unici associati:**
- API Basilicata, Provincia di Matera, ora **CONFAPI MATERA**, con sede in Matera, Piazza del Mulino n°19 – C.F. 80005480779, rappresentata dal sig.

- Mario Giuseppe Bitonto, su delega del Presidente;
- API Basilicata, Provincia di Potenza, ora **CONFAPI Potenza**, con sede in Potenza alla via Addone n° 17 – C.F. 80003130764, rappresentata dal sig. Nicola Cerverizzo, su delega del Presidente;
 - **Confcooperative Regionale** di Potenza, con sede Via del Gallitello, 53 POTENZA - CF 80006610762, rappresentata dal sig. Innocenzo Guidotti, su delega del Presidente;
 - CNA Matera e Potenza ora **CNA Basilicata**, con sede in Via Isca del Pioppo 144/A – POTENZA C.F. 07987330581, rappresentata dal Presidente, Leonardo Montemurro
 - **Lega Regionale Cooperative**, con sede in Viale dell'UNICEF - Potenza - C.F. 80008620769, rappresentata dal Presidente sig. Innocenzo Guidotti;
 - C.A.S.A. Provinciale, ora **CASA ARTIGIANI BASILICATA** con sede in Viale del Basento, 114 – Potenza - C.F. 93000710777, rappresentata dal sig. Leonardo Montemurro, su delega del Presidente;
 - Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini FENEAL UIL – Sindacato Provinciale di Matera, ora **Feneal Uil Basilicata**, con sede Potenza Via Angilla Vecchia 133 e con sede distaccata in Matera Via Annunziatella 34 C.F. 96038490767, rappresentata dal segretario generale sig. Cosimo Damiano Paolicelli;
 - la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini FILCA CISL – Sindacato Provinciale di Matera, ora **Filca Cisl Basilicata**, con sede in Potenza via degli Olmi 5/A C.F. 96011430764, rappresentata dal segretario generale sig. Angelo Casorelli;
 - la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini **FILLEA CGIL** – Sindacato Provinciale di **Matera**, con sede in Matera Via De Ruggeri 3 – C.F. 8000488077, rappresentata dal segretario generale sig. Angelantonio Vaccaro;
 - la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini **FILLEA CGIL** – Sindacato Provinciale di **Potenza**, con sede in Potenza in via Bertazzoni, 100 – C.F. 80004310761, rappresentata dal segretario generale sig. Michele Palma;

L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato

dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali e provinciali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi convenuti tra gli associati.

Lo Statuto dell'ENTE **SCUOLA EDILE**" è stato redatto il **31/01/2002**, presso la **Sede della Edilcassa di Basilicata, in via Pentasuglia n°49, Matera, ora in Via Annibale Maria di Francia 32/b - Matera, che si allega al presente progetto sotto la lettera "A"**.

Il menzionato Statuto, all'art. 8, prevede che l'associazione sia retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 12 membri

DE MARCO Egidio	Presidente	FILCA CISL Basilicata
ACITO Giuseppe	Vice Presidente	CONFAPI Matera
TARANTINO Vincenzo	Consigliere	CONFAPI Matera
MORELLI Angelo	Consigliere	CONFAPI Matera
LATORRE Gianluca	Consigliere	CONFAPI Potenza
ALBANO Vincenzo	Consigliere	CONFAPI Potenza
LUONGO Roberto	Consigliere	CNA Basilicata
LOMBARDI Carmine	Consigliere	FENEAL UIL Basilicata
DE PALO Gianfranco	Consigliere	FENEAL UIL Basilicata
MORELLO Valentino	Consigliere	FILCA CISL Basilicata
PALMA Michele	Consigliere	FILLEA CGIL Potenza
VACCARO Angelantonio	Consigliere	FILLEA CGIL Matera

- È corrente in Matera, l'ente denominato **"COMITATO TECNICO PARITETICO"**, con sede in Matera al **Via Annibale Maria di Francia 32/b** codice fiscale: **93031520773**, costituito con atto il **31/01/2002**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Matera il **19/02/2002** al N° **496 mod. 3° Atti Privati, di cui sono unici associati:**

- **di cui sono unici associati:**
- API Basilicata, Provincia di Matera, ora **CONFAPI MATERA**, con sede in Matera, Piazza del Mulino n°19 – C.F. 80005480779, rappresentata dal sig. Mario Giuseppe Bitonto, su delega del Presidente;
- API Basilicata, Provincia di Potenza, ora **CONFAPI Potenza**, con sede in Potenza alla via Addone n° 17 – C.F. 80003130764, rappresentata dal sig. Nicola Cerverizzo, su delega del Presidente;

- **Confcooperative Regionale** di Potenza, con sede Via del Gallitello, 53 POTENZA - CF 80006610762, rappresentata dal sig. Innocenzo Guidotti, su delega del Presidente;
- CNA Matera e CNA Potenza ora **CNA Basilicata**, con sede in Via Isca del Pioppo 144/A – POTENZA C.F. 07987330581, rappresentata dal Presidente, Leonardo Montemurro
- **Lega Regionale Cooperative**, con sede in Viale dell'UNICEF - Potenza - C.F. 80008620769, rappresentata dal Presidente sig. Innocenzo Guidotti;
- C.A.S.A. Provinciale, ora **CASA ARTIGIANI BASILICATA** con sede in Viale del Basento, 114 – Potenza - C.F. 93000710777, rappresentata dal sig. Leonardo Montemurro, su delega del Presidente;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini FENEAL UIL – Sindacato Provinciale di Matera, ora **Feneal Uil Basilicata**, con sede Potenza Via Angilla Vecchia 133 e con sede distaccata in Matera Via Annunziatella 34 C.F. 96038490767, rappresentata dal segretario generale sig. Cosimo Damiano Paolicelli;
- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini FILCA CISL – Sindacato Provinciale di Matera, ora **Filca Cisl Basilicata**, con sede in Potenza via degli Olmi 5/A C.F. 96011430764, rappresentata dal segretario generale sig. Angelo Casorelli;
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini **FILLEA CGIL** – Sindacato Provinciale di **Matera**, con sede in Matera Via De Ruggeri 3 – C.F. 8000488077, rappresentata dal segretario generale sig. Angelantonio Vaccaro;
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini **FILLEA CGIL** – Sindacato Provinciale di **Potenza**, con sede in Potenza in via Bertazzoni, 100 – C.F. 80004310761, rappresentata dal segretario generale sig. Michele Palma;

L'ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Lo Statuto del “**COMITATO TECNICO PARITETICO**” è stato redatto il **31/01/2002**, presso la Sede della Edilcassa di Basilicata, in via Pentasuglia n°49, Matera, ora in Via Annibale Maria di Francia 32/b – Matera, che si allega

al presente progetto sotto la lettera “B”.

Il menzionato Statuto, all’art. 2, prevede che l’ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 12 membri, organo all’attualità nominati nelle persone di:

BITONDO Mario	Presidente	CONFAPI Matera
GIORGIO Rocco	Vice Presidente	FILLEA CGIL Potenza
DI LENA Francesco	Consigliere	CONFAPI MATERA
ACQUASANTA Vitalba	Consigliere	CONFAPI Matera
CERVERIZZO Nicola	Consigliere	CONFAPI Potenza
VECCHIONE Egidio	Consigliere	CONFAPI Potenza
ZACCAGNINO Renato	Consigliere	CNA Basilicata
PAOLICELLI Cosimo Damiano	Consigliere	FENEAL UIL Basilicata
LOMBARDI Carmine	Consigliere	FENEAL UIL Basilicata
CASORELLI Angelo	Consigliere	FILCA CISL Basilicata
MANGANO Rocco	Consigliere	FILCA CISL Basilicata
VACCARO Angelantonio	Consigliere	FILLEA CGIL Matera

CONSIDERATO CHE

L’“ENTE SCUOLA EDILE” persegue i seguenti scopi sociali, in forza delle previsioni di cui all’art. 2 dello Statuto

Art. 2

“L’Ente non ha fini di lucro. Il suo fine è quello di realizzare corsi per la formazione professionale dei lavoratori che si esplicano o che intendono esplicare la propria attività lavorativa nel settore dell’edilizia. L’attività formativa è tesa ad un migliore inserimento nel mercato del lavoro tramite la qualificazione, la riqualificazione il perfezionamento delle capacità professionali, anche di tecnici edili e capicantiere”

IL “COMITATO PARITETICO TERRITORIALE” persegue i seguenti scopi sociali, in forza delle previsioni di cui all’art. 1 dello Statuto:

art. 1

“omissis.... Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni) e dai C.C.N.L. di categoria. Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro ed alle capacità professionali dei lavoratori in edilizia, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo le idonee e conseguenti iniziative. ... omissis”

RILEVATO ALTRESI' CHE

le Parti sociali nazionali del comparto edile, nelle rispettive autonomie contrattuali, hanno sottoscritto:

- il 29/07/2019 “Verbale di Accordo” quale parte integrante del Ccnl di categoria Confapi Aniem – Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL,
- il 20/05/2019 “Protocollo Enti Bilaterali” parte integrante del Ccnl di categoria settore Artigianato sottoscritto da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLLAI - Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL;
- il “Protocollo sugli organismi bilaterali” firmato il 1 luglio 2014, quale parte integrante del Ccnl di categoria del settore Cooperativo e Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil;

preso atto della necessità di ricostruire un diverso equilibrio economico finanziario, ingenerato nel complesso del sistema paritetico degli Enti bilaterali dell’edilizia, sia a livello nazionale che a livello territoriale (Scuole Edili, CPT ed Edilcassa), hanno declinato soluzioni idonee alla necessaria razionalizzazione dell’intero sistema degli Enti bilaterali paritetici

A livello territoriale, gli obiettivi quadro individuati dalle Parti sociali nazionali, sono la razionalizzazione, la riorganizzazione e l’efficientamento effettivi delle attività degli Enti bilaterali territoriali, la omogeneizzazione anche delle rispettive norme di funzionamento, statuti, norme di finanziamento ed il coordinamento con gli Enti Nazionali, con la finalità di assicurare maggiori risparmi sui costi di gestione e funzionamento degli enti stessi, con vantaggi di sistema per le imprese e i lavoratori del settore, ma garantendo in ogni caso piena operatività alle attività svolte dagli Enti bilaterali paritetici, le cui specifiche “*mission*” sono considerate sempre strategiche per il comparto edile, ai fini della tutela della regolarità delle imprese, dei rapporti di lavoro, nonché ai fini della formazione, sicurezza ed igiene del lavoro.

Le Parti sociali nazionali hanno delineato quindi i processi di accorpamento degli Enti territoriali, perseguibili con varie formule giuridiche, quale strumento operativo, rimesso in concreto alle scelte e all’azione delle Parti sociali territoriali loro costituenti, per la necessaria profonda riorganizzazione strutturale degli Enti

territoriali stessi, ai fini di promuovere l'aggregazione di vari servizi nelle strutture organizzative, la tendenziale omogeneità di prestazioni per aziende/lavoratori, l'ottimizzazione dei costi di gestione, pur volendo assicurare effettività e continuità delle singole azioni già affidate ai singoli Enti stessi.

I rispettivi Consigli di Amministrazione dell'Ente Scuola e del Comitato Paritetico Territoriale convocati in data 21/01/21 hanno deliberato, all'unanimità dei presenti, l'avvio del processo di unificazione, in ossequio alle disposizioni contrattuali sopra citate.

Pertanto le Associazioni datoriali e sindacali, come sopra richiamate, quali articolazioni territoriali delle Parti sociali nazionali, competenti per il territorio della Regione Basilicata, hanno inteso dare attuazione agli accordi nazionali per gli Enti territoriali di propria costituzione, attraverso un atto di fusione per incorporazione del "COMITATO PARITETICO TERRITORIALE" (Ente incorporato), nell'"ENTE SCUOLA EDILE" (Ente incorporante). Quest'ultimo, in conseguenza della operazione di fusione, verrà ad assumere la denominazione di "**FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE** - ENTE PARITETICO TERRITORIALE DI FORMAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE EDILE LUCANO" in breve "**FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE**"

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO PROSPETTANO LA
SEGUENTE OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE:**



L'organo amministrativo di ciascuno dei sopra individuati enti, dotato dei poteri e della competenza esclusiva in forza del combinato disposto dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. e dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., prospetta la realizzazione di

un'operazione di fusione per incorporazione in forza della quale il **“COMITATO PARITETICO TERRITORIALE” (INCORPORATO)**, sarà fuso per incorporazione nell'**“ENTE SCUOLA EDILE” (INCORPORANTE)**, che assumerà la denominazione di **“FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, ENTE PARITETICO TERRITORIALE DI FORMAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE EDILE LUCANO”**.

1) Associazioni partecipanti alla fusione – Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 1), c.c..

Ente Incorporante:

- **“ENTE SCUOLA EDILE”, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n°3/l, codice fiscale: 96036850764**

Ente Incorporato:

- **“COMITATO TECNICO PARITETICO”, con sede in Matera alla ala via Annibale Maria di Francia n°32/B codice fiscale: 993031520773.**

Le associazioni interessate alla prospettata operazione di fusione sono correnti in Matera (MT) e costituite ai sensi dell'art. 36 c.c. e non sono riconosciute.

L'operazione di fusione tra associazioni non riconosciute è ammessa nell'ordinamento e disciplinata dall'art. 42-bis c.c..

Tali associazioni non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione né, in forza delle previsioni di cui all'art. 42-bis, comma 1, c.c., sussiste espresso divieto alla operazione di fusione esposto nei rispettivi Statuti.

In relazione al rinvio espresso dall'art. 42-bis, comma 3, c.c. alla Sezione II del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice civile per la regolamentazione dell'operazione di fusione tra associazioni non riconosciute, posto che tra gli Enti interessati alla fusione non figurano società regolate dai capi V e VI c.c. né società cooperative per azioni, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505-*quater* c.c.; semplificazioni che il presente progetto invoca riguardo ai seguenti punti:

a) riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 2501-quater, comma 3, c.c. nonché dell'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c. nonché dell'art. 2501-sexies, comma 8, c.c., in forza della rinuncia unanime degli associati dell'“**ENTE SCUOLA EDILE**”, **nonché degli associati del“ COMITATO PARITETICO TERRITORIALE”**, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dalla norma richiamata che il presente progetto invoca riguardo ai seguenti punti:

b) rinuncia con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione:

- alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.;
- alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies C.C.;
- alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.

L'approvazione del presente progetto, pertanto – da parte degli associati dell'“**ENTE SCUOLA EDILE**” nonché degli associati del“ **COMITATO PARITETICO TERRITORIALE**” varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i titolari del diritto di voto delle associazioni partecipanti alla fusione all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma 3, c.c. nonché dell'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c. nonché dell'art. 2501-sexies, comma 8, c.c..

Si segnala che gli associati partecipanti agli Enti interessati alla fusione sono:

- “**ENTE SCUOLA EDILE**”:
- API Basilicata, Provincia di Matera, ora CONFAPI MATERA, **qualificata in premessa**;
- API Basilicata, Provincia di Potenza, ora CONFAPI Potenza, **qualificata in premessa**;
- Confcooperative Regionale di Potenza, **qualificata in premessa**;
- CNA Basilicata, **qualificata in premessa**;
- Lega Regionale Cooperative, **qualificata in premessa**;
- C.A.S.A. Provinciale, **qualificata in premessa**;
- La Federazione Regionale dei Lavoratori Edili ed Affini FENEAL UIL – Basilicata, **qualificata in premessa**

- la Federazione Regionale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini FILCA CISL Basilicata, **qualificata in premessa**
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini FILLEA CGIL – Sindacato Provinciale di Matera, **qualificata in premessa**
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini FILLEA CGIL – Sindacato Provinciale di Potenza, **qualificata in premessa**
- **“COMITATO PARITETICO” :**
- API Basilicata, Provincia di Matera, ora CONFAPI MATERA, **qualificata in premessa;**
- API Basilicata, Provincia di Potenza, ora CONFAPI Potenza, **qualificata in premessa;**
- Confcooperative Regionale di Potenza, **qualificata in premessa;**
- CNA di Matera, **qualificata in premessa;**
- CNA di Potenza, **qualificata in premessa;**
- Lega Regionale Cooperative, **qualificata in premessa;**
- C.A.S.A. Provinciale, **qualificata in premessa;**
- La Federazione Regionale dei Lavoratori Edili ed Affini FENEAL UIL – Basilicata, **qualificata in premessa**
- la Federazione Regionale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini FILCA CISL Basilicata, **qualificata in premessa**
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini FILLEA CGIL – Sindacato Provinciale di Matera, **qualificata in premessa**
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini FILLEA CGIL – Sindacato Provinciale di Potenza, **qualificata in premessa**

2) Statuto – Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 2), c.c..

Il vigente statuto sociale dell'“**ENTE SCUOLA EDILE**” è riportato nell'allegato “A” al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante.

Sono previste modifiche allo statuto dell'“**ENTE SCUOLA EDILE**” (INCORPORANTE) in relazione all'operazione di fusione, involgenti lo Statuto attualmente vigente, tra cui la modifica della denominazione che assumerà la seguente dicitura:

“FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, ENTE PARITETICO TERRITORIALE DI FORMAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE EDILE LUCANO - in breve “FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE”

Il testo completo dello statuto modificato dell'Ente incorporante viene riportato in allegato sotto la lettera “C” al presente Progetto di fusione, fermo restando che le espressioni numeriche contenute in detto statuto potranno essere modificate nell'Atto di Fusione, in applicazione dei principi sopra indicati.

Le Associazioni partecipanti alla fusione convengono che il Consiglio di Amministrazione dell'associazione derivante dalla fusione sarà composto da dodici membri compreso il Presidente, di cui sei, **con il Presidente**, a designazione delle Associazioni datoriali, **due** a designazione Feneal Uil Basilicata, **due** a designazione Filca Cisl Basilicata e **due** a designazione Fillea Cgil Matera e Potenza, tra i quali indicheranno in Vice Presidente.

Le Associazioni partecipanti alla fusione convengono che il Collegio dei Sindaci Revisori dell'associazione derivante dalla fusione sarà composto da **tre** membri effettivi, di cui un membro unitariamente nominato dalle ASSOCIAZIONI DATORIALI, un membro unitariamente nominato dalle Organizzazioni Sindacali, Feneal Uil Basilicata, Filca Cisl Basilicata e Fillea Cgil Matera e Potenza, ed il Presidente nominato di comune accordo fra le OO.DD e OO.SS.:

3) Rapporto di cambio delle quote e modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante – Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) e 4), c.c..

Si è già precisato che, in relazione alla natura delle associazioni partecipanti, non sussiste detenzione di quote partecipative ed il diritto alla partecipazione all'associazione è diritto personale, a contenuto non patrimoniale, non

rappresentato da titoli e non cedibile.

Pertanto, in ordine al rapporto di cambio, il presente progetto di fusione non espone alcuna determinazione:

- per espressa esclusione di legge;
- per l'assenza di rapporto di cambio in considerazione della natura non patrimoniale della partecipazione all'associazione;
- per l'assenza di modifiche alla compagine associativa degli Enti interessati alla fusione.

Pertanto, non occorre la redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio richiesta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c., che sarà rinunciata da parte degli associati dell'“**ENTE SCUOLA EDILE**” nonché degli associati del “**COMITATO PARITETICO TERRITORIALE**”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies, comma 8, c.c..

Pertanto, la fusione non comporta una variazione del valore delle partecipazioni, per come detto non esistenti, cosicché non si pone il tema di assegnare partecipazioni della incorporante in esito alle operazioni di fusione.

In particolare, gli associati che risulteranno partecipanti all'Ente incorporante all'esito della fusione “**FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE**, ENTE PARITETICO TERRITORIALE DI FORMAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI LUCANO” saranno:

- 1) CONFAPI MATERA;
- 2) CONFAPI POTENZA;
- 3) CNA Basilicata;
- 4) Confcooperative Regionale;
- 5) Lega Regionale Cooperative;
- 6) C.A.S.A. Provinciale,
- 7) la Federazione nazionale edili ed affini - Feneal Uil Basilicata;
- 8) la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini – Filca Cisl Basilicata;
- 9) la Federazione Italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini – Fillea Cgil Matera;
- 10) la Federazione Italiana lavoratori del legno, dell'edilizia ed affini – Fillea Cgil Potenza;
- 11) già costituenti il Sistema Edilcassa Basilicata e per espressa adesione – la

CLAAI BASILICATA codice fiscale 93067970728, rappresentata dal sig. Luigi Cosimo Quaranta;

12) per espressa adesione – la CONFARTIGIANTO Potenza, codice fiscale 80009740764, rappresentata dal Presidente sig. Dario Longo;

13) per espressa adesione – la CONFARTIGIANTO Matera, codice fiscale 93001190771, rappresentata dal Presidente sig.ra Rosa Gentile;

Non è previsto alcun conguaglio in danaro.

Tale procedimento di fusione non crea pregiudizio alcuno agli associati delle associazioni partecipanti alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione.

4) Data di partecipazione delle quote agli utili – Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 5), c.c..

Si è già precisato che, in relazione alla natura delle associazioni partecipanti, non sussiste detenzione di quote partecipative ed il diritto alla partecipazione all’associazione è diritto personale, a contenuto non patrimoniale, non rappresentato da titoli e non cedibile. Pertanto, non sussiste alcun diritto patrimoniale di partecipazione agli utili e vi è divieto di distribuzione di utili agli associati: tale situazione rimarrà invariata all’esito della fusione.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni – Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 6), c.c..

In relazione all’obbligo stabilito dall’art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni delle associazioni fuse saranno imputate alla incorporante, **ai fini contabili**, a partire dalla data del **01 ottobre 2024**, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2504-bis, comma 3, c.c..

Da tale data, ovvero dalla data del **01 ottobre 2024**, decorreranno altresì gli

effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.) in considerazione del fatto che detta data non è anteriore alla data in cui si chiude l'ultimo esercizio sociale della incorporante (30.09.2024).

Per quanto concerne gli **effetti civilistici della fusione**, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c., 2° comma, e dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata la pubblicità dell'atto di fusione.

6) Effetti della fusione sulle associazioni fuse

L'associazione fusa per incorporazione cesserà di esistere e si estinguerà senza comunque causare alcuna definizione dei rapporti con i terzi, dal momento che la associazione incorporante assumerà gli stessi diritti ed i medesimi obblighi della associazione fusa, senza alcuna soluzione di continuità tra i due momenti.

In particolare, il procedimento di fusione si perfeziona e produce tutti i suoi effetti soltanto alla data di efficacia stabilita dai soci che, come sopra già indicato, coincide con il giorno in cui sarà effettuata la pubblicità dell'atto di fusione.

Prima di questa data la associazione fusa risulterà ancora attiva ed esistente.

7) Effetti della fusione sulla associazione incorporante

L'associazione incorporante riceverà nell'operazione di fusione i seguenti apporti patrimoniali.

ELEMENTI DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Alla luce di quanto precede ed allo scopo di offrire una più precisa indicazione sugli elementi patrimoniali oggetto della Fusione, è stata redatta la situazione patrimoniale «pro-forma» della ASSOCIAZIONE Incorporata con riferimento alla data del 30 settembre 2024:

ATTIVO				STATO PATRIMONIALE		PASSIVO			
Gruppo	Mastro	Conto	Descrizione	Saldo	Gruppo	Mastro	Conto	Descrizione	Saldo
1	1	1	CASSA MATERA	335,28	2	2	9	DIPENDENTI C/STIPENDI	1.702,00
		2	CASSA POTENZA	670,51			10	INPS CONTR. PREV.LI	453,00
			Totale Mastro CASSA	1.005,79			11	DEBITO X FONDAPI F.COMPLEMENTARE	585,23
		2	1 BCC ALBEROBELLO SAMMICHELE E MONO	18.052,16			12	ERARIO X IRPEF DIPENDENTI	318,01
			Totale Mastro BANCHE	18.052,16			13	ADDIZIONALE REGIONALE	25,90
		3	1 CREDITI DA EDILCASSA	29.212,48			14	ADDIZIONALE COMUNALE	18,28
			Totale Mastro CREDITI DIVERSI	29.212,48			17	DEBITO FONDO ASS.SANITARIA	5,16
			Totale Gruppo ATTIVO	48.270,43			Totale Mastro DEBITI DIVERSI	3.107,58	
			TOTALE ATTIVITA'	48.270,43			Totale Gruppo PASSIVO	3.107,58	
			PERDITA D'ESERCIZIO	46.303,93	3	1	2	FONDI DI RISERVA	91.466,78
							Totale Mastro FONDI DI RISERVA	91.466,78	
							Totale Gruppo PATRIMONIO NETTO	91.466,78	
							TOTALE PASSIVITA'	94.574,36	

Ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile sono in essere rapporti di lavoro in capo all'Associazione incorporata, che passeranno in capo all'incorporante senza soluzione di continuità.

Saranno trasferiti in capo alla Associazione Incorporante i contratti in essere in capo all'Associazione Incorporata.

La Fusione avverrà ai valori contabili a cui gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento in favore della Associazione Incorporante sono iscritti nella contabilità dell'Associazione Incorporata.

8) Trattamenti riservati.

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soggetti in conseguenza della natura degli Enti interessati alla fusione e dell'assenza di diritti patrimoniali degli associati.

9) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti in conseguenza della natura degli Enti interessati alla fusione e dell'assenza di diritti patrimoniali degli associati.

10) Ragioni economiche della fusione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio agli associati delle associazioni interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura delle associazioni;
- realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare - in sinergia con le capacità finanziarie e di management – il perseguimento degli scopi sociali.

11) Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Le obbligazioni della Associazione Incorporante corrisponderanno a quelle attualmente risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento della Associazione incorporata che non presenta particolari esposizioni di Passivo.

Considerate le obbligazioni che la Associazione Incorporante dovrà adempiere, non sono necessarie previsioni di risorse finanziarie straordinarie per il detto adempimento.

In applicazione analogica dell'art. 2503 c.c., l'associazione Incorporante costituirà un deposito bancario vincolato di importo pari alla esposizione debitoria delle società interessate alla fusione, anche ai fini della mancata applicazione dei termini dilatori per la erezione dell'atto di fusione a seguito della approvazione di cui all'art. 2502 c.c..

12) Sede legale.

La sede legale della Associazione Incorporante è sita in Potenza (MT) al via Vincenzo Verrastro 3/l

13) Altre informazioni.

Le Associazioni partecipanti alla fusione:

a) non sono soggette alla revisione legale;

b) sia la incorporante che l'incorporata hanno dipendenti, i quali passano senza soluzione di continuità e con i medesimi diritti retributivi e normativi alla incorporante;

c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della

associazione incorporante;

d) non hanno riserve in sospensione d'imposta da ricostituire nel bilancio della associazione incorporante.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della L. 29 dicembre 1990 n. 428, novellata dal D.Lgs. 02 febbraio 2001, n. 18, non risultando inverata la relativa condizione, l'organo amministrativo della associazione incorporata, **non provvederà ad inoltrare informativa sulla fusione alle rappresentanze sindacali aziendali** ovvero ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.

14) Disciplina fiscale

La presente operazione di fusione prevede l'assegnazione degli elementi dell'attivo e del passivo alla Associazione Incorporante a valori contabili ed in neutralità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 172, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in forza della espressa previsione di applicazione analogica, prevista dall'art. 174, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, della detta disciplina alle operazioni di fusione interessanti associazioni non riconosciute.

Non si accederà al regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 172, comma 10-bis, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

Non sussistono riserve attribuite alla Incorporante in sospensione d'imposta.

Il presente progetto di fusione, a norma dell'art. 2501-septies c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle associazioni partecipanti alla fusione in uno ai documenti indicati nell'articolo medesimo ed in uno alle relative Deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione dotati dei poteri e della competenza esclusiva alla redazione in forza del combinato disposto dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. e dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c. e viene sottoscritto dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione a tal uopo delegati con le menzionate Deliberazioni nonché pubblicato sui siti internet delle rispettive associazioni interessate alla fusione.

Il presente progetto di fusione non verrà inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma terzo, c.c., in quanto norma non compatibile, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. con la disciplina costitutiva e pubblicitaria delle associazioni non riconosciute.

Matera 16/12/2024

“ENTE SCUOLA EDILE”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

“COMITATO PARITETICO TERRITORIALE”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si allega:

- A. Atto Costitutivo Ente Scuola Edile, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Matera 19/02/2002 al N° 497 mod. 3° Atti Privati;
- B. Atto costitutivo Comitato Tecnico Paritetico, costituito con atto il 31/01/2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Matera il 19/02/2002 al N° 496 mod. 3° Atti Privati;
- C. Statuto **FORMEDIL BASILICATA PMI, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE**, ENTE PARITETICO TERRITORIALE DI FORMAZIONE E SICUREZZA DEL SETTORE EDILE LUCANO
- D. Delibera Consiglio di Amministrazione “ENTE SCUOLA EDILE” per la redazione del progetto di fusione;
- E. Delibera Consiglio di Amministrazione “COMITATO PARITETICO TERRITORIALE” per la redazione del progetto di fusione.